Il Ministro delle Infrastrutture

On. Romano Prodi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00187 Roma (RM)

On. Clemente Mastella
Ministro della Giustizia
Via Arenula, 70
00186 Roma (RM)

On. Enrico Letta
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00187 Roma (RM)

Oggetto: caso Abu Omar

prima che il Ministro della Giustizia vada a riferire in Parlamento e prima di assumere decisioni rilevanti sulla questione in oggetto, sono a richiedere - come Ministro di questo Governo e come rappresentante del partito "Italia dei Valori" che fa parte della coalizione – una formale discussione collegiale con riguardo ai seguenti specifici punti:

1. **Considerazioni preliminari:** Il sequestro di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, non è stato solo un grave delitto contro la libertà delle persone (il

sequestrato godeva anche dell'asilo politico formalmente riconosciutogli) e la sovranità dello Stato Italiano, ma ha anche danneggiato la lotta al terrorismo. Secondo la Procura di Milano, infatti, se Abu Omar non fosse stato sequestrato, le indagini della Polizia italiana avrebbero condotto alla individuazione di altri suoi complici ed al suo arresto. I suoi complici individuati, peraltro, sono stati già condannati dalla I Corte d'Assise di Milano a pene varianti tra i 5 ed i 10 anni. Non è difficile ipotizzare che gli sarebbe toccata identica sorte e che, dunque, egli oggi sarebbe detenuto in base ad una procedura legale. Inoltre, gravi reati come questo producono danni alla credibilità delle democrazie occidentali.

2. **Conflitto di attribuzioni sollevato dal Governo**: almeno due sono le ragioni che destano sorpresa: la prima è che, come la stessa Procura di Milano ha fatto rilevare, mai il Governo o gli imputati o vertici del SISMI hanno opposto il segreto di Stato sui documenti sequestrati in via Nazionale a Roma il 5 luglio 06 o circa altre attività compiute. Ed il segreto deve essere opposto sulla base di precise forme richieste dalla legge. Per la Procura di Milano, vi sono anzi agli atti formali attestazioni circa la inesistenza di segreto di Stato sul sequestro di Abu Omar. La seconda ragione di sorpresa è che nessun divieto di legge esiste circa la sottoposizione ad intercettazione telefonica di comunicazione degli appartenenti ai Servizi: non lo prevede neppure la riforma appena approvata alla Camera. La Procura, peraltro, secondo la legge vigente, ed in pieno accordo con i difensori, ha già richiesto, ai sensi dell'art. 268 cpp, lo stralcio delle intercettazioni rilevanti e la trascrizione di quelle probatoriamente significative. Altrettanto hanno fatto i difensori. Nel futuro dibattimento, dunque, saranno rese note solo quelle processualmente rilevanti.
3. **Richiesta di diffusione in campo internazionale – USA compresi – dei latitanti a scopo di arresto ed estradizione**: La legge riconosce al Ministro della Giustizia il potere di rispondere negativamente alla richiesta stessa ma non di omettere la risposta. Il silenzio dell'attuale Governo ormai supera l'estensione temporale di quello del precedente, per il quale una quindicina di senatori della allora opposizione accusarono il Ministro Castelli di ostacolare la giustizia. Ho letto che vi sarebbe un nesso tra la mancata risposta e la decisione di sollevare conflitto dinanzi alla Corte Costituzionale, ma nessuno ha spiegato in cosa consisterebbe questo nesso, giacché trattasi di due istituti giuridici diversi, in alcun modo sovrapponibili tra di loro. Peraltro la mancata esecuzione della richiesta di estradizione appare incomprensibile visto che riguarderebbe imputati stranieri la cui estradizione era stata richiesta persino prima che si acquisissero elementi di prova a carico di appartenenti al SISMI.

Giova al riguardo ricordare che la Procura della Repubblica di Milano, ha già diramato in tutta l'Unione Europea nei confronti di 26 persone straniere un **mandato d'arresto europeo,** la cui esecuzione non dipende dal Ministro della Giustizia e dunque questi mandati sono già concretamente operanti in tutti i paesi aderenti all'Unione Europea stessa.

La Procura di Milano, tramite la Procura Generale, ha inoltrato al Ministro della Giustizia una richiesta di arresto a fini estradizionali dei latitanti secondo due canali e precisamente:

a) richiesta di estensione delle ricerche in campo internazionale nei paesi non appartenenti alla cd. area Schengen**,** e, dunque, ai fini dell'arresto a fini estradizionali di 26 latitanti di nazionalità statunitense; in pratica tutto il resto del mondo aderente ai trattati Interpol, diverso dall'Europa (dove vige il Mandato d'Arresto Europeo: vedi sopra) e diverso dagli USA (vedi sotto sub "b");
b) richiesta di estradizione nei confronti dei medesimi 26 cittadini americani da inoltrarsi alle competenti Autorità statunitensi, in base al Trattato di Estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13.10.83 e ratificato in Italia con Legge 26 maggio 1984, n. 225.

L'attivazione di questi due canali è di competenza del Ministro della Giustizia su richiesta della Procura Generale, investita a sua volta dalla Procura della Repubblica.

A tutt'oggi, nonostante il GUP abbia nel frattempo disposto anche il rinvio a giudizio dei ricercati per sequestro di persona ed altro, non è ancora pervenuta alcuna comunicazione dal Ministro della Giustizia.

Al riguardo è appena il caso di ricordare che l'Italia, aderisce alla "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali" (di seguito "CEDU"), firmata a Roma il 4.11.1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4.8.55 (relativa anche al Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20.3.1952). Tra le norme contenute nella CEDU e nei Protocolli addizionali vi sono quelle che lo Stato deve rispettare nell'esercizio della potestà punitiva, che stabiliscono principalmente obblighi di carattere negativo e configurano dei limiti alla libertà di azione statale, al fine di proteggere le persone da possibili arbitri ed abusi, tra le quali si possono ricordare il divieto di tortura e di pene o trattamenti disumani e degradanti. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si è poi progressivamente sviluppata negli ultimi anni imponendo anche obblighi positivi, di tipo procedurale, agli Stati aderenti al fine di garantire l'effettiva realizzazione e l'integrità dei diritti umani contemplati dalla CEDU, con particolare riferimento all'art. 2 (diritto alla vita) ed all'art. 3 (divieto di tortura).

Gli Stati aderenti, dunque, alla luce delle numerose pronunce incentrate sulla necessità di proteggere le persone sottoposte alla loro giurisdizione da lesioni dei diritti fondamentali non solo direttamente causate da atti di organi statali, ma anche cagionate da individui privati, sono obbligati ad indagare in merito alle violazioni di tali diritti, con inchieste efficaci, tempestive, pubbliche e con carattere di completezza.

Se è vero, peraltro, che l'art. 720 C.P.P. prevede e regola al 3° comma l'esercizio di un intervento valutativo discrezionale da parte del Ministro con riferimento alla decisione di non presentare la domanda ovvero di differirne la presentazione, e ciò secondo criteri di opportunità politica, è pur vero che tale valutazione non può ignorare gli obblighi internazionali derivanti per l'Italia dalla CEDU (la cui violazione potrebbe essere fatta valere dagli aventi diritto dinanzi alla Corte di Strasburgo). o, anche, dalla "Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti" (New York, 10.12.84), sottoscritta anche dagli Stati Uniti.

Del resto, lo stesso art. 2 della Legge 16.2.1987 n. 81, recante Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, afferma che "*Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti delle persone e al processo penale*".

Il silenzio del Governo, dunque, ed a maggior ragione il paventato rigetto delle richieste della Procura di Milano, appaiono incompatibili con le regole di uno Stato di diritto e con il dovere di tutela dei diritti umani.

Ciò avviene nello stesso periodo in cui il Governo italiano propone all'O.N.U. la moratoria sulla pena di morte, condanna l'esecuzione capitale di Saddam, condanna i bombardamenti in Somalia, presenta una proposta di legge per istituire la Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, nonché il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale… e sostiene, infine, la proposta di legge contro la tortura. C'è forse qualche contraddizione!

Il 14.2.06, peraltro, il Parlamento Europeo ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione con cui deplora la passività del Governo Italiano che non ha inteso rispondere all'invito ad inviare il Sottosegretario competente a rispondere alle domande della Commissione che indagava sui sequestri e sui voli e prigioni illegali della CIA e lo invita a richiedere l'estradizione dei 26 latitanti statunitensi: ma il Governo italiano sembra avere qui smarrito la più volte sottolineata vocazione europeista, proprio mentre in altri Stati

Europei (da ultimi Spagna, Germania e Svizzera) si elimina ogni segreto e si collabora attivamente con l'A.G.

Tutto ciò premesso, rinnovo la richiesta di una preventiva e franca discussione all'interno della coalizione del Governo per verificare la bontà dell'azione governativa in materia di giustizia e di leale collaborazione tra Autorità dello Stato.

19 febbraio 2007

Antonio Di Pietro

Piazzale di Porta Pia, 1 – 00198 Roma
Tel. 06/44122100-1-3 – Fax 06/44267283